



Unione Europea  
Fondo Sociale Europeo  
FSE



**ISTITUTO COMPRENSIVO IV**  
**“SULMONA - CATULLO - SALESIANE”**  
**Sc. Infanzia, Sc. Primaria, Sc. Secondaria di I Grado**

*AD INDIRIZZO MUSICALE*  
Via S. Pertini, 35 - 80038 Pomigliano d'Arco (NA)  
e-mail: [naic8g200v@istruzione.it](mailto:naic8g200v@istruzione.it)  
tel./ fax 081- 3177296 - cf 930 766 60 633



Unione Europea  
Fondo Europeo Sviluppo  
Regionale  
FESR

PROT. N. 4371-V 11/09/2024

Ai Sigg.Genitori  
Ai Sigg. Docenti e ATA

## **OGGETTO: LEGGE N. 159/2023 E OBBLIGO SCOLASTICO**

Vi informiamo che, a partire dal 15 novembre 2023, è entrata in vigore la Legge n. 159/23, conosciuta come "Decreto Caivano". Questo decreto legge, convertito dalla legge 123/23, introduce misure urgenti per affrontare il disagio giovanile, la povertà educativa, la criminalità minorile e per garantire la sicurezza dei minori anche in ambito digitale.

Tra le varie disposizioni che riguardano la scuola, l'articolo 12 merita particolare attenzione. Ecco una sintesi delle novità più rilevanti:

### **1. Modifiche all'Articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994:**

- L'articolo 12 del decreto riscrive completamente l'articolo 114 del Decreto Legislativo 297/1994, che riguarda la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. Il nuovo articolo prevede un rafforzamento dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici. In particolare, se un alunno è assente per più di quindici giorni, anche non consecutivi, in un periodo di tre mesi senza giustificati motivi, il dirigente scolastico deve informare il sindaco. Se l'alunno non riprende la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il sindaco avviserà il responsabile e lo inviterà a ottemperare alla legge. È considerata elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto delle ore annuali personalizzate senza giustificati motivi.

### **2. Introduzione dell'Articolo 570-ter del Codice Penale:**

- È stato introdotto un nuovo articolo nel codice penale, l'articolo 570-ter, che prevede pene detentive per la violazione dell'obbligo di istruzione. I genitori che non iscrivono i propri figli a scuola nei tempi e modi previsti dalla legge possono essere puniti con la reclusione fino a due anni. Inoltre, sono previsti fino a un anno di reclusione per le assenze ingiustificate superiori a quindici giorni, anche non consecutivi, o per la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

### **3. Implicazioni per l'Assegno di Inclusione:**

- Inoltre, il decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, ha introdotto una nuova disposizione (articolo 2, comma 3-bis) che stabilisce che il nucleo familiare non avrà diritto all'Assegno di Inclusione se non è documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo da parte dei componenti minorenni.

Vi invitiamo a prestare una particolare attenzione a queste nuove disposizioni e a garantire una frequenza regolare e giustificata per i vostri figli. Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e vi ringraziamo per la vostra collaborazione.

Cordiali saluti,

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Maria Rosaria Toscano

(Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993)